

infQ
azienda – Straordinaria “Decreto Cura Italia” Marzo 2020**LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI DEL C.D. “DECRETO CURA ITALIA” COLLEGATO CON L’EMERGENZA COVID-19**

Sulla G.U 17.3.2020, n. 70 (edizione straordinaria) è stato pubblicato il DL n. 18/2020 contenente “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, c.d. “Decreto Cura Italia”, **in vigore dal 17.3.2020**. Il Decreto contiene misure a favore di Associazioni di Promozione Sociale (APS), Organizzazioni di Volontariato (ODV), ONLUS, Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD), Società Sportive Dilettantistiche (SSD), Enti di Promozione Sportiva (EPS).

Di seguito, si propone una sintesi delle novità contenute nel Decreto in esame, evidenziando che per molte disposizioni è necessario attendere l'emanazione degli appositi Decreti / Provvedimenti attuativi. Non si escludono modifiche / integrazioni durante l'iter parlamentare di conversione in legge, nonché l'emanazione di ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza “coronavirus”.

1. MISURE A DIRETTO SUPPORTO DEL SISTEMA SPORTIVO NAZIONALE**INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI**

È riconosciuta **un'indennità per il mese di marzo di € 600, per il 2020**, a favore dei soggetti con **rapporti di collaborazione** ex art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, **già in essere al 23.2.2020, presso federazioni sportive nazionali / enti di promozione sportiva / società / associazioni sportive dilettantistiche**.

Per il percipiente l'indennità in esame non concorre alla formazione del reddito.

L'indennità è erogata da **Sport e Salute Spa** previa:

- **apposita domanda;**
- **autocertificazione attestante:**
 - **la preesistenza del rapporto di collaborazione;**
 - **la mancata percezione di altro reddito da lavoro.**

Le domande sono istruite dalla predetta società secondo l'**ordine cronologico di presentazione**.

Le disposizioni attuative sono demandate ad un apposito Decreto del MEF e dell'Autorità delegata in materia di sport.

STATUTI / BILANCI ENTI DEL TERZO SETTORE

Con la modifica del comma 2 dell'art. 101, D.Lgs. n. 117/2017 (c.d. “Codice del Terzo settore”, CTS) è stato differito **dal 30.6 al 31.10.2020** il termine per la modifica degli statuti delle ONLUS / ODV / APS. Tali modifiche statutarie possono essere apportate, nel rispetto delle modalità / maggioranze previste per l'assemblea ordinaria, per:

- adeguare lo statuto alle **disposizioni inderogabili** previste dal CTS;
- prevedere specifiche clausole statutarie finalizzate ad **escludere** l'applicazione di **disposizioni derogabili**.



Con la modifica del comma 3 dell'art. 17, D.Lgs. n. 112/2017, il differimento al 31.10.2020 trova applicazione **anche per le imprese sociali**.

È, infine, previsto, **per il 2020**, a favore delle **ONLUS / ODV / APS** iscritte nei relativi registri per le quali il termine di approvazione del bilancio ricade nel **“periodo emergenziale” (1.2 - 31.7.2020)** la possibilità di **approvare il proprio bilancio entro il 30.10.2020** “anche *in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto*”.

SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ORGANI COLLEGIALI

Il provvedimento consente, temporaneamente per il perdurare dello stato di emergenza, lo svolgimento in videoconferenza delle sedute degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche nel caso in cui non sia stata regolamentata tale modalità di svolgimento, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché venga data adeguata pubblicità delle sedute. Tale modalità di svolgimento viene estesa anche alle **associazioni private** anche non riconosciute e alle **fondazioni**, a condizione che siano rispettati i criteri di trasparenza e tracciabilità.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DEI CANONI PER IL SETTORE SPORTIVO

È disposta la sospensione dei termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

I **versamenti** dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione **entro il 30 giugno 2020**, o mediante **rateizzazione** in massimo 5 rate mensili di pari importo a decorrere da giugno 2020.

AUMENTO ANTICIPAZIONI FONDO SVILUPPO E COESIONE

Al fine di sostenere gli interventi finanziati con risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 nell'ambito dei Piani Operativi delle Amministrazioni Centrali e dei Patti per lo sviluppo, le anticipazioni finanziarie – di cui al punto 2, lettera h), della delibera del CIPE n. 25 del 10 agosto 2016, e di cui al punto 3.4 della delibera del CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 - possono essere richieste nella misura del 20% (in luogo del 10%) delle risorse assegnate ai singoli interventi, qualora questi ultimi siano dotati, nel caso di interventi infrastrutturali, di progetto esecutivo approvato, ovvero, nel caso di interventi a favore delle imprese, di provvedimento di attribuzione del finanziamento.

SOSPENSIONE VERSAMENTI / ADEMPIMENTI

La sospensione dei versamenti / adempimenti collegata con la tipologia di contribuente / attività esercitata / dimensione dello stesso è sintetizzata nella seguente tabella.

Tutti i contribuenti (persone fisiche, imprese, enti commerciali e non commerciali)	Versamenti (IVA, ritenute, contributi previdenziali / premi INAIL, ISI-IVA forfetaria, tassa annuale libri sociali) scaduti il 16.3.2020	20.3.2020
	Adempimenti tributari scadenti nel periodo 8.3 - 31.5.2020	30.6.2020
Imprese del settore ricettivo e altri soggetti di specifici settori (ristoranti, bar e pub, pasticcerie e gelaterie, teatri, cinema, palestre,	Versamenti (ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scadenti nel periodo 2.3 - 30.4.2020	1.6.2020 (*)
	Versamento IVA scaduto il 16.3.2020	1.6.2020 (*)

piscine, ecc.)		
Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni / società sportive	Versamenti (ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scadenti nel periodo 2.3 - 31.5.2020	30.6.2020 (*)
	Versamento IVA scaduto il 16.3.2020	1.6.2020 (*)
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 fino a € 2 milioni	Versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scadenti nel periodo 8.3 - 31.3.2020	1.6.2020 (*)
Soggetti individuati ex DM 24.2.2020 (Comuni "zona rossa" Lombardia / Veneto)	Versamenti tributari scadenti nel periodo 21.2 - 31.3.2020	1.6.2020 (*)
Imprese / lavoratori autonomi Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza	Versamenti IVA scadenti nel periodo 8.3 - 31.3.2020	1.6.2020 (*)
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 fino a € 400.000	Non assoggettamento a ritenuta d'acconto, da parte del sostituto d'imposta, di compensi / provvigioni pagati nel periodo 17.3 - 31.3.2020 se a febbraio il percipiente non ha sostenuto spese per lavoro dipendente / assimilato	1.6.2020 (*) Il versamento va fatto direttamente dal percipiente (lavoratore autonomo / agente)

(*) unica soluzione / prima rata (massimo 5 rate)

2. MISURE GENERALI ANCHE A BENEFICIO DEL SISTEMA SPORTIVO NAZIONALE

INDENNITÀ PROFESSIONISTI / CO.CO.CO.

È previsto il riconoscimento di **un'indennità per il mese di marzo di € 600** a favore dei seguenti soggetti:

- lavoratori autonomi titolari di **partita IVA "attiva" al 23.2.2020**;
- soggetti titolari di **rapporti di co.co.co.** "attivi" alla medesima data;

iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

La predetta indennità:

- non concorre alla formazione del reddito;
- è erogata dall'INPS previa apposita domanda. L'INPS con il Comunicato stampa 19.3.2020 ha annunciato che per richiedere l'indennità non sarà utilizzata la modalità del "click-day".

Con il Messaggio 20.3.2020, n. 1288 l'Istituto, dopo aver evidenziato che l'indennità spetta anche ai partecipanti a studi associati / società semplici esercenti attività di lavoro autonomo iscritti alla Gestione separata INPS, ha annunciato che entro la fine del mese di marzo sarà disponibile il modulo e la relativa procedura telematica utilizzabili per richiedere l'indennità in esame.

INCUMULABILITÀ INDENNITÀ

Le indennità di cui ai suddetti artt. 27 e 28 **non sono tra loro cumulabili** e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza ai sensi del DL n. 4/2019.

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Le Regioni e le Province autonome possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza COVID 19, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, ai datori di lavoro del settore privato, inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario. Il trattamento può essere riconosciuto per la durata della sospensione del lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti in forza a quella data. La norma disciplina poi le modalità di concessione del trattamento. Sono espressamente esclusi i datori di lavoro domestico.

CONGEDI E INDENNITÀ

- In conseguenza della sospensione delle attività didattiche, i genitori **lavoratori dipendenti del settore privato** hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo per un **massimo di 15 giorni** (continuativi o frazionati), per il quale è riconosciuta un'indennità pari al **50% della retribuzione**.
- Ai fini previdenziali, tale periodo è coperto da contribuzione figurativa.
- I congedi parentali, fruiti durante la sospensione, sono convertiti nel congedo di cui in precedenza.
- La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori per un totale complessivo di 15 giorni.
- Nel caso di figli di età compresa fra 12 e 16 anni, a determinate condizioni, è possibile astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione delle attività didattiche senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
- I genitori **lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata** hanno diritto a fruire, per il medesimo periodo, per i figli di età non superiore ai 12, di uno specifico congedo per il quale è riconosciuta una indennità per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito.
- La medesima indennità è estesa ai genitori **lavoratori autonomi iscritti all'INPS** ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
- Il limite di età dei 12 anni non si applica nel caso di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
- In alternativa è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un **bonus** per l'acquisto di servizi di **baby-sitting** nel limite massimo complessivo di **600 euro**.

PERMESSI RETRIBUITI EX L. 104/1992

Il numero di giorni di permesso retribuito previsto dall'articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, viene incrementato di **ulteriori complessive dodici giornate**, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

PREMIO LAVORATORI DIPENDENTI

È previsto, a favore dei **lavoratori dipendenti** (ex art. 49, comma 1, TUIR), il riconoscimento di un **premio per il mese di marzo 2020 pari a € 100 rapportato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro** nel predetto mese. Tale premio:

- **spetta ai soggetti con un reddito complessivo da lavoro dipendente relativo al 2019 non superiore a € 40.000;**
- **non concorre alla formazione del reddito;**

- è riconosciuto in via automatica dal datore di lavoro (sostituito d'imposta ex artt. 23 e 29, DPR n. 600/73) a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile 2020 "e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno";
- sarà "recuperato" dal datore di lavoro in compensazione tramite il mod. F24.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO AGILE

La norma intende incentivare, **fino al 30 aprile**, l'accesso alla modalità del lavoro agile da parte di quei soggetti affetti da disabilità o gravi patologie, o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona nelle medesime condizioni, quando tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Viene inoltre riconosciuta una priorità nell'accoglimento delle relative richieste da parte dei lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa.

FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA

La norma, al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i **lavoratori dipendenti e autonomi** che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno **cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro**, istituisce un Fondo denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza" volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di una indennità, nel limite di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2020.

CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO

È previsto, **per il 2020**, il riconoscimento di uno specifico credito d'imposta, **a favore delle imprese / lavoratori autonomi, pari al 50% delle spese sostenute e documentate** (fino ad un **massimo di € 20.000**) per la sanificazione degli ambienti / strumenti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio dal virus COVID-19.

Le disposizioni attuative sono demandate ad un apposito Decreto del MISE.

"BONUS PUBBLICITÀ"

Per il 2020, il c.d. "Bonus pubblicità" a favore di imprese / enti non commerciali / lavoratori autonomi che investono in "campagne pubblicitarie" è **concesso nella misura unica del 30% degli investimenti effettuati** (anziché del 75% degli investimenti incrementali).

Per accedere all'agevolazione, come noto, soggetti interessati devono **presentare un'apposita istanza telematica** tramite la specifica piattaforma resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate, utilizzando l'apposito modello.

In particolare, **per il 2020**, la "**Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta**", contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / da effettuare (a carattere "prenotativo") **va presentata dall'1.9 al 30.9.2020**.



Le Comunicazioni già inviate nel periodo 1.3 - 31.3.2020 **rimangono valide**.

EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DEL CONTRASTO DEL COVID-19

È previsto il riconoscimento di una **detrazione IRPEF pari al 30% per le persone fisiche / enti non commerciali che effettuano, nel 2020, erogazioni liberali in denaro e in natura**, al fine di finanziare gli interventi necessari al contenimento / gestione dell'epidemia COVID-19, a favore di:

- Stato / Regioni / Enti locali territoriali;
- enti / istituzioni pubbliche;
- fondazioni / associazioni.

L'ammontare della detrazione spettante **non può essere superiore a € 30.000**.

È altresì prevista la **deducibilità dal reddito d'impresa** delle erogazioni liberali, in denaro e in natura, effettuate nel 2020 **da parte di imprese** (le stesse non sono considerate destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 27, Legge n. 133/99).

Tali erogazioni sono deducibili ai fini IRAP *“nell'esercizio in cui sono effettuate”*.

Con riferimento alle **erogazioni liberali in natura** sono applicabili gli artt. 3 e 4, DM 28.11.2019 e pertanto si evidenzia che:

- l'ammontare della detrazione / deduzione spettante è quantificato sulla base:
 - del **valore normale** del bene (ex art. 9, TUIR).



Nel caso in cui il valore del bene sia:

- **superiore a € 30.000;**
 - per sua natura, **non determinabile con criteri oggettivi;**
- il donatore deve acquisire una **perizia giurata attestante il valore del bene** *“recante data non antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene”*;

- del **residuo valore fiscale** all'atto di trasferimento, in caso di **bene strumentale**;
 - del **minore valore** tra il valore normale di cui al citato art. 9 e il valore utilizzabile per la quantificazione delle rimanenze finali di cui all'art. 92, TUIR, in presenza di **“beni merce”** di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR;
- devono risultare da atto scritto contenente una dichiarazione:
 - del **donatore**, relativamente al **valore del bene donato**;
 - del **destinatario**, in merito all'**utilizzo del bene ricevuto per lo svolgimento dell'attività statutaria** volta al perseguimento di **finalità civiche / solidaristiche / utilità sociale**.

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO, LIQUIDAZIONE, ECC.

È disposta la sospensione del termine nel periodo **8.3 - 31.5.2020**

- relativo alle attività di **liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso** da parte degli Uffici;
- entro il quale l'Agenzia delle Entrate è tenuta **rispondere**, anche a seguito della documentazione integrativa presentata dal contribuente, **alle istanze di interpello** ex artt. 11, Legge n. 212/2000, 6, D.Lgs. n. 128/2015 (in materia di abuso del diritto) e 2, D.Lgs. n. 147/2015 (in materia di nuovi investimenti non inferiori a € 20 milioni), nonché di quelli previsto per la **regolarizzazione delle istanze di interpello** da parte del contribuente a fronte di specifica richiesta dell'Ufficio;
- relativo alla comunicazione ai contribuenti, da parte dell'Agenzia, di ammissione al regime del c.d. **adempimento collaborativo**, di cui all'art. 7, D.Lgs. n. 128/2015;
- relativi alla c.d. **“web tax”** ex art. 1-bis, DL n. 50/2017;
- relativi agli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale ex artt. 31-ter e 31-quater, DPR n. 600/73;
- relativi alla c.d. **“Patent box”** ex art. 1, commi da 37 a 43, Legge n. 190/2014.



Per le istanze di interpello presentate durante il periodo di sospensione i termini per la risposta, nonché quelli per la regolarizzazione delle stesse, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia dall'1.6.2020

Va evidenziato che, **per il solo periodo di sospensione**, le istanze di interpello e di consulenza giuridica possono essere **presentate esclusivamente in via telematica, a mezzo PEC**, ovvero per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario in Italia, mediante l'invio alla casella di posta elettronica div.contr.interpello@agenziaentrate.it.

Sono, altresì, sospese le attività di risposta alle istanze, formulate ai sensi degli artt. 492-bis, C.p.C, 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni attuative, di **accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria**, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari nonché le risposte alle istanze formulate ai sensi dell'art. 22, Legge n. 241/90 (accesso ai documenti amministrativi), e

dell'art. 5, D.Lgs. n. 33/2013 (accesso civico dati e documenti). La sospensione non trova applicazione in caso di indifferibilità ed urgenza.



Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli Uffici si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), l'art. 12, D.Lgs. n. 159/2015 che dispone la proroga di due anni (al 31.12.2022) dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli Uffici, nonché la sospensione della notifica delle cartelle di pagamento da parte dell'Agente della riscossione.

Preso atto che l'intento del Legislatore è finalizzato a non incidere sulla "crisi di liquidità" caratterizzante l'attuale periodo di emergenza, si rilevano alcune dimenticanze / mancanze di richiami espressi alle seguenti fattispecie:

- ricevimento comunicazioni di irregolarità, c.d. avvisi bonari;
- sottoscrizione accertamenti con adesione.

Per le predette fattispecie è auspicabile un intervento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

SOSPENSIONE VERSAMENTI CARTELLE DI PAGAMENTO / AVVISI ESECUTIVI

È disposta la sospensione dei termini di versamento in scadenza

nel periodo **8.3 - 31.5.2020**

delle somme derivanti da:

- **cartelle di pagamento** emesse dall'Agente della riscossione;
- **avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi** ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010.

La sospensione opera anche per:

- gli atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell'UE e dell'IVA all'importazione;
- gli atti di ingiunzione fiscale emesse dagli Enti territoriali ex RD n. 639/1910;
- gli atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell'art. 1, comma 792, Finanziaria 2020.

I versamenti sospesi devono essere effettuati in **unica soluzione** entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia **entro il 30.6.2020**.

MENTIONE PER LA RINUNCIA ALLE SOSPENSIONI

È prevista una "menzione" a favore dei soggetti che rinunciano alle sospensioni dei versamenti tributari / contributivi (anche relativi alle colf), compresi quelli riferiti alla "rottamazione dei ruoli" / "saldo e stralcio" e al PREU. In particolare, è stabilito che:

"con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono previste forme di menzione per i contribuenti i quali, non avvalendosi di una o più tra le sospensioni di versamenti previste ... effettuino alcuno dei versamenti sospesi e ne diano comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze".